

Venezia, 18 marzo 2010

Prot. n. 2190/2010

**U R G E N T E**

CIRCOLARE N. 3/2010

**A TUTTI GLI ISCRITTI**

**Oggetto: entrata in vigore del D.Lvo 4/3/2010 n. 28 in tema di mediazione**

Segnalo che in G.U. 5/3/2010 è stato pubblicato il D. L.vo 4/3/2010 n. 28, in tema di *“attuazione dell’articolo 60 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”*.

Come è già stato ampiamente pubblicizzato, tale normativa è destinata per così dire a “rivoluzionare” l’attività dei Collegi che operano nel contenzioso civile e commerciale, per quanto introduce (art. 5) una condizione di procedibilità del processo. Chi intende esercitare in giudizio l’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successione ereditaria, patti di famiglia, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo pubblicitario, contratti assicurativi, bancari e finanziari deve infatti preliminarmente esperire il procedimento di mediazione introdotto dalla nuova normativa (ovvero, in alternativa, quello previsto dal D.Lvo 8/10/2007 n. 179 in tema di tutela del risparmio, ovvero ancora quello previsto dal T.U. in materia bancaria n. 385 del 1993).

L’importanza di tale innovazione legislativa è stata immediatamente colta dalle Associazioni di categoria, che hanno già promosso e stanno promovendo numerosi eventi sull’argomento.

Ora, in vista della creazione di un’adeguata rete di Organismi di mediazione, l’operatività della disposizione che introduce la condizione di procedibilità dell’azione è differita di qui ad un anno, vale a dire al 20/3/2011 (art. 24).

Evidenzio invece l’immediata operatività (con effetto cioè dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire con il 20/3 p.v.) della disposizione racchiusa nell’art. 4.3, che impone al legale di informare per iscritto il cliente della possibilità di valersi della procedura di mediazione e delle connesse agevolazioni fiscali, nonché di segnalare che l’esperimento di tale procedura costituisce condizione di procedibilità alla domanda giudiziale, prevedendosi, in difetto, la sanzione dell’annullabilità del contratto

d'opera professionale. La stessa disposizione stabilisce poi che tale informativa, sottoscritta dal cliente, deve essere prodotta con l'atto introduttivo dell'eventuale successivo giudizio.

In allegato trasmetto un primo approfondimento della questione a cura della Commissione sulla mediazione istituita dal Consiglio Nazionale Forense, nonché il modello dell'informativa al cliente elaborato da detta Commissione.

Con i più cordiali saluti

2 all.

(Franco Stivanello Gussoni - Segretario)



## L'obbligo di informativa previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010

SOMMARIO: 1. La previsione di legge 2. Le modalità di informazione e i contenuti necessari.  
3. Modello di informativa sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa.

### ***1.- La previsione di legge.***

L'art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010 dispone che:

*«all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione».*

La previsione entrerà in vigore il 20 marzo prossimo e a tal fine, **per gli incarichi assunti a partire da tale data**, sarà necessario predisporre la modulistica necessaria all'adempimento dell'obbligo di legge.

Si precisa che l'informazione dovrà essere fornita **tanto alla parte attrice che a quella convenuta.**

### ***2. Le modalità di informazione e i contenuti necessari.***

L'informazione deve essere fornita **per iscritto contestualmente all'atto di conferimento dell'incarico.**

In tale momento l'Avvocato dovrà informare l'assistito:

- a) della **possibilità** di giovare del procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tutte le controversie relative a diritti disponibili;

- b) dell'**obbligo** di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010, ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall'art. 128-*bis* del d.lgs. n. 3857/1993 e successive modificazioni, **in quanto condizione di procedibilità del giudizio**, per le controversie relative a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
- c) delle **agevolazioni fiscali** previste dagli artt. 17 e 20 del d.lgs. n. 28/2010 a favore di quanti facciano ricorso al procedimento di mediazione. Ed in particolare che:
- ai sensi dell'art. 17, 2° comma, «tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura».
  - ai sensi del 3° comma della medesima disposizione, «il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente»;
  - ai sensi del 5° comma della medesima disposizione «quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato»;
  - ai sensi dell'art. 20, 1° comma «alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà».

Il documento che contiene l'informazione deve essere **sottoscritto dall'assistito** e deve essere **allegato all'atto introduttivo del giudizio**.

***3. Modello di informativa valido sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa.***

Si propone un modello di informativa, distinto dall'atto di conferimento della procura della liti, relativo sia alle controversie per le quali il ricorso alla mediazione costituisce condizione di procedibilità del giudizio; sia alle controversie in cui l'utilizzo della procedura è, al contrario, meramente facoltativa.

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiaro di essere stato informato dall'Avv.-----  
\_\_\_\_\_, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del  
d.lgs, 4 marzo 2010, n. 28,

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e \_\_\_\_\_ (*indicazione della controparte*) in relazione a \_\_\_\_\_ (*indicazione della lite*); nonché dell'**obbligo** di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall'art. 128-*bis* del d.lgs. n. 38571993 e successive modificazioni), **in quanto condizione di procedibilità del giudizio**, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersii del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:
  - a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
  - b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
  - c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Luogo e data,

(Sottoscrizione dell'assistito)

(Sottoscrizione dell'Avvocato)

Si consiglia infine di indicare nell'atto di conferimento della procura il riferimento all'avvenuta informazione, secondo lo schema che segue:

***Modello di procura alle liti.***

« « Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F. \_\_\_\_\_, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo e difenderlo... »

Io sottoscritto \_\_\_\_\_  
dichiaro di essere stato informato dall'Avv. \_\_\_\_\_,

in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28,

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (indicazione della controparte) in relazione a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (indicazione della lite); nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), **in quanto condizione di procedibilità del giudizio**, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:
  - a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
  - b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
  - c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Luogo e data,

(Sottoscrizione dell'assistito)

(Sottoscrizione dell'Avvocato)